

**Regolamento “TARI”**  
**(Tassa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Art.1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
<b>Art.2</b>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
<b>Art.3</b>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
<b>Art.4</b>	<i>Soggetto attivo</i>	

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

<b>Art.5</b>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	
<b>Art.6</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art.7</b>	<i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	
<b>Art.8</b>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	
<b>Art.9</b>	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	
<b>Art.10</b>	<i>Superficie degli immobili</i>	

**TITOLO III – TARIFFE**

<b>Art.11</b>	<i>Costo del servizio</i>	
<b>Art.12</b>	<i>Determinazione della tariffa</i>	
<b>Art.13</b>	<i>Articolazione della tariffa</i>	
<b>Art.14</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<b>Art.15</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<b>Art.16</b>	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
<b>Art.17</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<b>Art.18</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art.19</b>	<i>Scuole statali</i>	
<b>Art.20</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art.21</b>	<i>Tributo provinciale</i>	

**TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

<b>Art.22</b>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	
<b>Art.23</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<b>Art.24</b>	<i>Riduzione per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani, nonché per le utenze non domestiche che abbandonano il servizio in privativa</i>	
<b>Art.25</b>	<i>Ulteriori riduzioni – utenze non domestiche</i>	
<b>Art.26</b>	<i>Zone non servite</i>	
<b>Art.27</b>	<i>Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico</i>	

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E**

**RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

<b>Art.28</b>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	
<b>Art.29</b>	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	
<b>Art.30</b>	<i>Poteri del Comune</i>	
<b>Art.31</b>	<i>Accertamento</i>	
<b>Art.32</b>	<i>Sanzioni</i>	
<b>Art.33</b>	<i>Riscossione</i>	
<b>Art.34</b>	<i>Interessi</i>	
<b>Art.35</b>	<i>Rimborsi</i>	
<b>Art.36</b>	<i>Contenzioso</i>	

**TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

<b>Art.37</b>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	
<b>Art.38</b>	<i>Clausola di adeguamento</i>	
<b>Art.39</b>	<i>Disposizioni transitorie</i>	

**Allegati**

**all. A: Categorie di utenze non domestiche**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come previsto dall'art.1 commi dal 641 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, modificato dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fino a diversa disposizione di Arera ai sensi dell'art. 57/bis, comma 1, lett. a) del DL. N. 124/2019.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. (GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI)**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli definiti all'art. 183, comma 1), lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 183, comma 1, lett. b-*ter*), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. In conformità ai principi stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, rientrano tra i rifiuti urbani tutti i rifiuti, da qualunque fonte prodotti, che siano per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, senza rilevanza dell'attività da cui vengono prodotti, indipendentemente dall'inclusione dell'attività all'interno dell'Allegato L-*quinquies*, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 3.** **(SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI)**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss., del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana, nonchè, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel

medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana;

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

#### **Art. 4. (SOGGETTO ATTIVO)**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 5. (PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A, le utenze non domestiche non attive e prive di atti autorizzativi, i cui locali non sono vuoti.

6. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione che risultano essere arredate, ma prive di servizi elettrici, idrici, gas oppure sono prive di arredo, ma con allacciamento ai servizi di erogazione di luce, acqua, gas, hanno diritto all'esenzione dell'applicazione della parte variabile della tariffa ed alla sola applicazione della parte fissa della tariffa rapportata ad una unità (1 componente), moltiplicata per la superficie dell'immobile. I soggetti passivi che si trovano ad essere detentori/possessori degli immobili di cui al precedente comma, devono a norma di legge presentare dichiarazione, allegando documentazione idonea per la giusta applicazione della tassa. Nel caso in cui lo stato dichiarato dovesse subire delle variazioni, il contribuente deve presentare dichiarazione di variazione nei termini di cui all'art. 29. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di sanzioni ed interessi.

7 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito, che non sono pertinenze di utenze domestiche, si considerano utenze non domestiche assoggettate alla categoria 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

9. Le cantine, i garages, le legnaie e locali simili che sono pertinenze di utenze domestiche escluse da tassazione sono assoggettate alla categoria 3 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.

**Art. 6**  
**(SOGGETTI PASSIVI)**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 7**  
**(LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO)**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.  
Tale stato deve essere comprovato da idonea documentazione (fotografie locali e ultime fatture utenze). Nel caso in cui lo stato dichiarato dovesse subire delle modifiche, il contribuente deve presentare dichiarazione di variazione nei termini di cui all’art.29.
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
  - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

- g) fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a metri 2. Sono escluse inoltre le soffitte anche se con altezza superiore a metri 2 alle quali si accede a mezzo botole o scale retrattili.
- h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 8.**

#### **(ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO)**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

#### **Art. 9**

#### **(ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO)**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.



3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, domestici o non domestici, e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>Attività</b>	<b>% riduzione superf.</b>
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.)	50%
TIPOGRAFIE E SIMILI	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	10%
MARMISTI	50%
IDRAULICI	50%
LABORATORI TESSILI	40%
LABORATORI COSTRUZIONE BORSE E PELLETTERIA IN GENERE	40%
LABORATORI PER LAVORAZIONI CARNI	50%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani domestici, urbani non domestici, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Tutte le agevolazioni presenti nel regolamento e/o nella legge devono essere comprovate con la presentazione di idonea documentazione da parte del contribuente da far pervenire al Comune entro le date indicate negli articoli del regolamento, a pena di decadenza dal diritto".

**Art. 10.**  
**(SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI)**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici.
2. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 11 (COSTO DEL SERVIZIO)**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio dei rifiuti solidi urbani e dalla relazione illustrativa redatti dai soggetti che svolgono il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 12 (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA)**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 13** **(ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA)**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 14** **(PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO)**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Art. 15**  
**(TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 16**  
**(OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE)**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per un periodo superiore a sei mesi l'anno come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti a Castiglione dei Pepoli, il numero dei componenti è costituito dal dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di Residenza, salvo diversa documentata dichiarazione dell'utente rispetto al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 2. Ove ciò sia sconosciuto all'ufficio o non facilmente reperibile il numero degli occupanti viene stabilito in tre unità.
- 3bis. Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da parte di soggetti non residenti nel Comune di Castiglione dei Pepoli, ed il cui nucleo familiare risultante dai registri anagrafici nel proprio comune di residenza al primo gennaio dell'anno di riferimento è superiore a 4 componenti, ai fini del calcolo della tari, su istanza di parte con idonea documentazione, può essere ridotto a 4 unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. Le porzioni di unità immobiliare a destinazione abitativa regolarmente autorizzate dall'Ufficio Suap a svolgere attività ricettiva di carattere non imprenditoriale o senza autorizzazione comunale, (ad esempio B&B, affittacamere non imprenditoriale, casa vacanze, appartamento ad uso turistico), sono considerate utenze domestiche, solo se l'unità immobiliare, o porzione di essa, utilizzate per l'attività ricettiva non è iscritta o iscrivibile catastalmente in categoria speciale, quale albergo o agriturismo.

8. Per gli immobili di cui al comma precedente i componenti per la determinazione della quota variabile, fermo restando il numero massimo di 6 componenti attribuibili alle utenze domestiche, sono così determinati:

a). Per le unità immobiliari interamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere non imprenditoriale, anche se stagionale, il numero dei componenti è pari al numero dei posti letto autorizzati dal Suap o, in caso di esercizio senza autorizzazione, a quelli dichiarati dal contribuente, fermo restando l'esercizio del potere di controllo da parte degli Uffici competenti.

b). Per le unità immobiliari promiscuamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere imprenditoriale, ciascuna porzione rappresenta un'autonoma utenza ai fini Tari che verrà tassata secondo le regole ordinarie per le utenze domestiche, limitatamente alla parte destinata a civile abitazione, e con le modalità di cui al punto precedente, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata ad attività ricettiva di carattere non imprenditoriale.

9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche ai fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente e calcolato il dovuto per l'anno in corso ed accertati gli importi dovuti per le annualità pregresse.

### **Art. 17** **(TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, eccedono i livelli normali di produttività dei rifiuti, l'Ente Gestore potrà provvedere a

stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza.

**Art. 18**  
**(CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**Art. 19**  
**(SCUOLE STATALI)**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

**Art. 20**  
**(TRIBUTO GIORNALIERO)**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone giornaliero di cui all'art. 1, commi 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone unico introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tassa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### **Art. 21 (TRIBUTO PROVINCIALE)**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale

3. Il Tributo Provinciale è applicato dal Comune di Castiglione dei Pepoli in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020.

#### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

##### **Art. 22 (RIDUZIONI TARIFFARIE)**

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 659:

a. la tariffa del tributo è ridotta del 20% nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 183 giorni all'anno all'estero;

b. la tariffa del tributo è ridotta del 10% in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.

c. ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione dei 2/3 della tariffa per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 29, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate a partire dalla detrazione maggiore.

#### **Art. 23**

#### **(RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE)**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo e con effetto, dalla data di inizio svolgimento attività di compostaggio domestico in modo continuativo, attestato anche da documentazione di acquisto o possesso della compostiera. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

#### **Art. 24**

#### **(RIDUZIONE PER IL RICICLO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI, NONCHÉ PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE ABBANDONANO IL SERVIZIO IN PRIVATIVA)**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani non domestici di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza tuttavia ricorrere integralmente al mercato ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione del tributo.



2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani non domestici avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che effettuano la scelta di ricorrere al mercato per il recupero di tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti, nessuno escluso, sono esentate dalla corresponsione della quota variabile del tributo con la decorrenza di cui al penultimo periodo del presente comma. In caso di cessazione anticipata della volontà di ricorrere al mercato, l'utenza torna soggetta alla corresponsione della quota variabile dalla data di comunicazione della volontà al gestore del servizio o, se antecedente, dalla data in cui il servizio di raccolta viene nuovamente attivato. Del ricorso al mercato e dell'eventuale rinuncia allo stesso deve essere data notizia mediante la presentazione della dichiarazione nei seguenti termini:

- per l'anno di tassazione 2022: entro il 31 maggio 2021;
- per l'anno di tassazione 2023 e successivi: entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione fattuale verrà recuperato il tributo con aggiunta delle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 25** **(ULTERIORI RIDUZIONI - UTENZE NON DOMESTICHE)**

1. In applicazione dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni è accordata ai contribuenti titolari di utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 24 e 27 dell'allegato 1) al presente Regolamento che presentino apposita istanza in cui dichiarino di adottare in via continuativa interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore

produzione di rifiuti organici tramite attività di compostaggio una riduzione nelle seguenti percentuali:

- a) nella misura del 20% per la categoria 24;
  - b) nella misura del 40% per le categorie 22 e 27.
2. Le dichiarazioni del contribuente attestanti l'esercizio continuativo di attività di compostaggio dovranno essere presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo e con effetto dalla data di inizio svolgimento attività di compostaggio non domestico in modo continuativo attestato anche da documentazione di acquisto o possesso della compostiera. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della citata dichiarazione il contribuente autorizza il Gestore, i servizi comunale preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.
  3. Conformemente all'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e successive modificazioni l'amministrazione può prevedere ulteriori ipotesi di riduzione/ esenzione rispetto a quelle previste sub. 1 da determinarsi con apposito provvedimento di giunta e la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa e da risorse derivanti da fiscalità generale.
  4. Le utenze non domestiche destinate ad attività agrituristica autorizzata sono tassate nella categoria " 7 Alberghi con ristorante", o categoria "8 Alberghi senza ristorante", a seconda che all'interno dell'attività agrituristica venga svolta attività di ristorazione o meno. Alle predette utenze si applica la riduzione tariffaria del 50% della parte variabile della tariffa a causa della loro intrinseca minore attitudine alla produzione di rifiuti, ed anche all' attività di compostaggio dei residui organici derivanti dalla loro attività.
  5. Oltre alle riduzioni sopra elencate si applicano le seguenti riduzioni:
    - a) riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno un Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "9-Case di cura e riposo", "10-Ospedali", "12-Banche, istituti di credito e studi professionali", "25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "26-Plurilicenze alimentari e/o miste", "28-Ipermercati di generi misti", che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di sospensione;
    - b) riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che a seguito della riapertura dell'attività hanno avuto una riduzione della capacità ricettiva dovuta alle norme sul distanziamento sociale, tassate ai fini TARI nelle seguenti categorie "2-Cinematografi e teatri", "7-Alberghi con ristorante", "8-Alberghi senza ristorante", "17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista", "22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", "23-Mense, birrerie, amburgherie" "24-Bar, caffè, pasticceria" e le utenze di cui all'art. 16, comma 7, del vigente Regolamento Comunale TARI;
    - c) riduzione, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, del 25% della quota variabile per le utenze TARI tassate nella categoria "2-Cinematografi e teatri".
  6. Annualmente possono essere concesse agevolazioni in relazione ai seguenti criteri:
    - a) attività (utenze non domestiche) colpite da emergenze economiche, sanitarie e/o calamitose;
    - b) riconoscimento del particolare valore sociale, storico –culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionale svolta;

E' demandata alla Giunta comunale la disciplina di dettaglio per l'individuazione dei soggetti da agevolare, anche in deroga al limite delle riduzioni di cui all'art. 22 comma 3.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**Art. 26.**  
**(ZONE NON SERVITE)**

1. La Tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, domestici e non domestici. Si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore per la raccolta ad uso non esclusivo dell'utente sia collocato a meno di 500 metri di distanza dall'utenza. Le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare, porta a porta o di prossimità, sono sempre considerate all'interno della zona servita.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata tenendo conto del più breve percorso stradale su strada pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio per il raggiungimento del punto di raccolta a partire dal punto di accesso della proprietà privata alla predetta strada pubblica.
3. Per le utenze ubicate in zona non servita, come definita ai commi precedenti, la Tassa da applicare è ridotta del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana.

**Art. 27**  
**(INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI  
DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO)**

1. L'amministrazione potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di particolare disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa, con le modalità ed entro i limiti definiti annualmente con delibera di Giunta comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Art. 28**  
**(OBBLIGO DI DICHIARAZIONE)**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare dei soggetti residenti per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe. I non residenti dovranno comunicare le eventuali variazioni del numero componenti il proprio nucleo familiare entro i termini previsti dall'art. 29 del presente regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

### **Art. 29**

#### **(CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) a pena di decadenza, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) a pena di decadenza, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) attraverso il servizio postale
- b) via fax
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30 (POTERI DEL COMUNE)**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 31 (ACCERTAMENTO)**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32 (SANZIONI)**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

### **Art. 33 (RISCOSSIONE)**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento con ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI.
3. Il numero delle rate per il pagamento della tassa, verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione ed entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si intenderà applicabile il numero di rate dell'anno precedente.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, qualora almeno una delle rate per l'annualità di competenza, e' antecedente a tale data.
5. In assenza dell'approvazione delle tariffe, ed in base alla normativa vigente , la riscossione potrebbe essere posta in essere ricorrendo al meccanismo dell'acconto conguaglio ovvero liquidazione di una o più rate a titolo di acconto calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento. Le rimanenti rate a titolo di saldo-conguaglio saranno calcolate sulla base delle tariffe definitivamente approvate per la tassa e per l'anno corrente.
6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. La riscossione coattiva si opera nei modi di legge, anche attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 o l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

**Art. 34**  
**(INTERESSI)**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 35**  
**(RIMBORSI)**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 36**  
**(CONTENZIOSO)**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 37**  
**(ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI)**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 38**  
**(CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO)**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 39**  
**(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.





## ALLEGATO A

### *Categorie di utenze non domestiche.*

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

#### UTENZE NON DOMESTICHE

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinema e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Aree scoperte non pertinenti all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, Istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi